

(Pa Digitale: accordo n. 8/2022 )

Progetto: Erasmus+ / eTwinning  
CUP eTwinning : B59B22000050007  
CUP Erasmus: B59J22000160007

**ACCORDO EX ART. 15 I. 241/1990 E S.M.I. PER L'ORGANIZZAZIONE  
DEGLI EVENTI REGIONALI ETWINNING ED ERASMUS+**

**TRA**

**INDIRE Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa,  
Agenzia Nazionale Erasmus+ e Unità nazionale eTwinning**

Codice fiscale nr. 80030350484

con sede legale in: Palazzo Gerini, Via Michelangelo Buonarroti, 10 - 50122 Firenze

Indirizzo pec: erasmus\_plus@pec.it

rappresentato dal Direttore Generale *pro tempore* Flaminio Galli

qui di seguito denominata "**Indire**"

**E**

**Ufficio Scolastico Regionale per la Regione Calabria**

Codice fiscale 97036700793

Con sede legale in Via Lungomare Stefano Pugliese, 259, 88100-Catanzaro

Indirizzo pec : drcal@postacert.istruzione.it

rappresentato dal Direttore generale *pro tempore*

qui di seguito denominato "**USR**"

**E**

**Scuola capofila a livello regionale Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi"**

Codice fiscale 80003620798

Con sede legale in Via C.Pisacane contrada Giovino 88100 Catanzaro

Indirizzo pec: czis001002@pec.istruzione.it

**INDIRE**

Codice fiscale 80030350484

Posta elettronica certificata: indire@pec.it

Codice IPA: UF46QB

rappresentato dal Dirigente scolastico *pro tempore*

qui di seguito denominato “**Scuola capofila a livello regionale**”

### **PREMESSO CHE**

— dal 01 settembre 2012, ai sensi dell’art. 19, commi da 1 a 3, del D.L. n. 98/2011 convertito, con modifiche, dalla L. n. 111/2011, è stata soppressa l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ANSAS) e ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale ente di ricerca dotato di autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare e articolato in tre nuclei territoriali;

— con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20/10/2017 è stato approvato lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018;

— con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.68 del 28 ottobre 2020 è stato nominato, per la durata di un quinquennio, il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE, a decorrere dal 01 novembre 2020;

— con il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 viene istituito Erasmus+: “il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport”, per il periodo 2021-2027 e si abroga il Regolamento (UE) n. 1288/2013;

— con nota AOOGABMI, prot. n. 00026656 del 11.12.2020 (acquista agli atti dell’Istituto con prot. 5419 del 17.02.2021), il Ministro dell’Istruzione in carica ha formalmente individuato, in continuità con le precedenti programmazioni, l’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (Indire) quale Agenzia Nazionale designata per la gestione del Programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027, per i settori Istruzione Scolastica ed Educazione degli Adulti;

— con nota, acquisita agli atti dell’Istituto, con prot. ns prot. 32656 del 11.10.2021, il Ministero dell’Istruzione, ha formalmente designato, in continuità con le precedenti programmazioni, l’Istituto Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE), quale Unità Italiana per i gemellaggi elettronici tra scuole – eTwinning per la programmazione 2021- 2027 per il periodo 2021-2027;

— con l’art. 2 comma 1, capoverso articolo 50 DLgs n. 12 del 5 marzo 2020, l’Indire viene individuato anche come “Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l’istruzione, la formazione la gioventù e lo sport (Erasmus +), con riferimento alle misure di competenza del Ministero dell’Istruzione”;

— con nota, Ref. ARES (2022) 2148925, acquisita agli atti dell’Istituto con prot.n. 11434 del 29.03.2022,

la Commissione Europea ha approvato il Piano di Lavoro 2022 ed il Piano di Lavoro multiennale 2022-2027, presentati dall'Agenzia Nazionale;

— la Commissione Europea ha trasmesso il Contribution Agreement per l'implementazione del Programma Erasmus+ EAC-2022-0023 , controfirmato in data 25.05.2022 , nota Ares (2022) 3993047 del 30.05.2022, (nostro Prot. n.18174/2022 del 31.05.2022);

— ai fini dell'implementazione del Piano delle Attività eTwinning 2022-2023 è stato stipulato con la l'EACEA (European Education and Culture Executive Agency) su delega dalla Commissione Europea), il GRANT AGREEMENT PROJECT 101074902 ETWINNING NSO ITALY, acquisito agli atti con prot. n. 16900 del 17/5/2022;

— Il Ministero dell'Istruzione (ex MIUR – Direzione per gli Affari Internazionali) ha invitato a coinvolgere gliUSR nella gestione dell'azione eTwinning ed Erasmus+ a livello locale, in quanto la loro vicinanza al territorio facilita la diffusione capillare dell'azione e la sinergia con altre azioni a livello locale;

— la Commissione europea indica la collaborazione con gliUSR (*regional educational authorities*) come obbligatoria per la comunicazione, la promozione, l'organizzazione di seminari regionali e nel paragrafo "*Political outreach: liaison with regional and local school authorities*" decreta che la collaborazione con le autorità regionali debba riguardare tutto quanto concerne eTwinning ed Erasmus+;

— si rende necessario quindi attuare un potenziamento della collaborazione con gliUSR per l'organizzazione degli eventi regionali di formazione , così come richiesto all'interno del piano nazionale delle attività eTwinning 2022-2023 ed in attuazione delle attività previste dal Piano di lavoro del 2022 dell'Agenzia Nazionale Erasmus+/ Indire, nell'ottica della collaborazione che prosegue ormai da anni tra l'Unità Nazionale Etwinning, l'Agenzia Nazionale Erasmus+ /Indire e le autorità scolastiche regionali;

— l'art. 15 della legge 241/1990 e s.m.i. rubricato "Accordi fra pubbliche amministrazioni" prevede che "1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3. 2-bis. A fare data dal 30 giugno 2014 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente";

— come da prassi consolidata, nel corso degli anni gliUSR hanno designato un proprio referente istituzionale eTwinning ed un referente Erasmus+, con il compito di supportare l'Unità nazionale eTwinning e l'Agenzia Nazionale Erasmus+/ Indire nei suoi compiti istituzionali di informazione, promozione, formazione, e

disseminazione dell’Azione eTwinning ed Erasmus+ a livello territoriale;

— con nota del 09.05.2022 , l’Indire ha richiesto all’USR di trasmettere il Piano regionale delle attività 2022-2023, con relativo calendario degli eventi formativi e prospetto finanziario, oltre che l’indicazione della scuola capofila a livello regionale con la quale stipulare il presente accordo finalizzato alla collaborazione a livello regionale per l’informazione, promozione, formazione e disseminazione dell’Azione eTwinning ed Erasmus;

— con nota prot. n. 19896 del 13/06/2022, l’USR ha trasmesso il Piano delle attività regionale e indicato la Scuola Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi", quale Scuola capofila a livello regionale ai fini del presente Accordo, motivando la scelta alla luce di una serie di criteri quali il possesso di adeguata capacità gestionale di tutti gli aspetti amministrativi connessi all’organizzazione dei seminari ed alla rendicontazione delle spese e all’assolvimento degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005;

— con Decreto del Direttore Generale di INDIRE n. 28552 del 10.08.2022 è stato approvato il Piano delle attività regionale e autorizzata la stipula del presente Accordo;

Tutto ciò premesso, le parti come in epigrafe individuate

## STIPULANO

### IL SEGUENTE ACCORDO

#### Articolo I - PREMESSE

I.1. L’individuazione delle parti e le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

#### Articolo II – FINALITA’

II.1. Con il presente Accordo, l’Indire e l’USR intendono consolidare e rafforzare la collaborazione nella realizzazione dei reciproci scopi istituzionali e quindi anche nell’adempimento degli obblighi comunitari determinati nei Piani di lavoro dell’Unità eTwinning e dell’Agenzia Nazionale Erasmus+.

Con l’istituzione della nuova figura di “Ambasciatore Erasmus+ settore scuola” tale collaborazione verte, prioritariamente, sulla realizzazione di attività di informazione e formazione ai docenti italiani sul funzionamento del programma Erasmus+ per le scuole e dell’azione eTwinning.

II.2. A tal fine l’ Indire rimborserà alla scuola capofila a livello regionale, le spese sostenute per l’organizzazione di eventi regionali eTwinning ed Erasmus, come dettagliati nel Piano delle attività regionale (da qui in poi “**Piano regionale**”), elaborato in coerenza con i Piani delle attività nazionale eTwinning ed Erasmus (da qui in poi “**Piani nazionali**”) e approvato con Decreto del Direttore Generale di INDIRE n. 28555 del 10.08.2022.

**II.3.** La Scuola capofila a livello regionale, individuata dall'USR, condividendo l'interesse al perseguimento delle finalità istituzionali delineate dall'USR e dall'Indire, si impegna a supportare l'Ufficio Scolastico nella gestione amministrativa delle attività previste dal piano regionale approvato.

### **Articolo III – OGGETTO**

**III1.** Il piano regionale elaborato in coerenza con i piani nazionali ed approvato da Indire costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo (**AII. 1**);

Il Piano regionale delle attività, nello specifico, prevede la realizzazione di eventi e iniziative in presenza oppure online, di formazione, informazione, supporto a docenti e dirigenti scolastici della propria regione.

Il calendario proposto contempla attività relative all'azione eTwinning, attività relative al programma Erasmus+ ed attività congiunte di presentazione delle opportunità europee di internazionalizzazione della scuola.

Gli interventi sul territorio nella loro attuazione devono tener in considerazione le priorità europee e nazionali indicate nella richiesta di invio piani (nota del 09.05.2022).

Il piano regionale è unico per quanto riguarda le attività Erasmus+ ed eTwinning, ma imputato su due distinti budget.

I Piani regionali approvati da INDIRE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo (**AII. 1**).

**III2.** L'USR, ai sensi del presente Accordo, si impegna a:

- a) Coordinare il gruppo regionale degli Ambasciatori Erasmus+ settore scuola condividendo con loro, che dovranno contribuire ad attuarlo, il Piano regionale, che comprenda una descrizione delle attività, il calendario degli eventi (data, luogo, numero partecipanti, nome dei relatori, target/titolo di ogni evento);
- b) coordinare l'organizzazione degli eventi regionali in collaborazione con l'Indire;
- c) gestire i rapporti con le Università della regione che aderiscono alla *Initial Teacher Education*, ed inserire nel piano delle attività regionali gli eventi organizzati nell'ambito dell'iniziativa ITE per la formazione dei docenti universitari, tutor universitari o docenti ospitanti gli studenti in tirocinio, in collaborazione con l'Indire;
- d) predisporre i programmi ufficiali degli eventi regionali con i relativi orari, dai quali dovranno risultare i nominativi dei relatori e moderatori;
- e) comunicare alla Scuola capofila a livello regionale, con congruo anticipo, i nominativi dei relatori/moderatori dei seminari, per i quali la stessa Scuola dovrà predisporre lettere di incarico prima dello svolgimento degli eventi;
- f) gestire la raccolta dei fogli firme (nel caso di eventi in presenza) o degli elenchi dei partecipanti (nel caso di eventi online), delle liste in formato elettronico (foglio di calcolo) con le mail dei partecipanti, dei programmi e di tutto il materiale inerente agli eventi regionali da trasmettere in fase di rendicontazione finale;
- g) comunicare all'Indire ogni variazione del Piano regionale approvato, secondo le modalità previste dall'art. VIII del presente Accordo;
- h) promuovere adeguatamente tramite i propri canali ufficiali la programmazione degli eventi, aggiornando periodicamente anche l'Indire sulle eventuali variazioni del calendario delle attività;
- i) tenere informata la Scuola capofila a livello regionale in merito a tutte le variazioni del Piano regionale che possono influire sulla corretta gestione amministrativa degli eventi;
- j) predisporre la relazione finale delle attività concretamente svolte, dove siano anche illustrate e motivate le eventuali modifiche rispetto a quanto previsto nel piano regionale approvato, ed inviarla alla stessa Scuola capofila a livello regionale in tempi utili per la rendicontazione finale congiuntamente alla documentazione indicata al punto f);

**III3.** La Scuola capofila a livello regionale, ai sensi del presente Accordo si impegna a:

- a) individuare al proprio interno un referente amministrativo, persona di riferimento per i rapporti con l'Indire e l'USR ai fini dell'applicazione del presente Accordo e comunicarlo agli stessi;
- b) svolgere qualsiasi azione necessaria per la gestione amministrativa e la buona riuscita degli eventi regionali come previsti nel Piano regionale, assicurando il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia;
- c) sostenere e rendicontare ogni spesa relativa alle attività realizzate a seguito del piano regionale approvato;
- d) rispettare tutte le procedure di evidenza pubblica e le vigenti norme in materie di selezioni, incarichi, affidamenti a terzi e a conservare agli atti tutti i documenti relativi alle suddette procedure e esibirli su richiesta dell'Indire;
- e) vigilare sul rispetto dei suddetti obblighi anche da parte delle singole scuole sede degli eventi regionali;
- f) eseguire il presente Accordo in armonia con le direttive fornite dall'Indire, in accordo con l'USR tramite i referenti istituzionali Erasmus+ e eTwinning;
- g) curare, secondo le indicazioni degli USR, l'invio dei materiali informativi e promozionali alle scuole sedi dell'evento;
- h) stipulare incarichi agli Ambasciatori per eventuali altre attività necessarie per l'organizzazione degli eventi (di cui all'art. V2 -lett. C ), secondo le indicazioni ricevute dall'USR;
- i) stipulare con le scuole, sedi degli eventi, individuate dall'USR, accordi formali per la messa a disposizione di locali, attrezzature e dei servizi necessari alla buona realizzazione degli eventi ed erogare il rimborso delle spese da queste sostenute, a seguito di presentazione di apposita nota spesa;
- j) farsi garante della predisposizione, della raccolta e della corretta conservazione dei documenti utili ai fini della rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute per la realizzazione di tutti gli eventi previsti dal Piano regionale, anche dalle scuole sedi degli eventi regionali;
- k) assumere la responsabilità della gestione finanziaria e amministrativa del rimborso assegnato;

**III4.** L'Indire, ai sensi del presente Accordo, si impegna a:

- a) rimborsare le spese sostenute fino agli importi massimi di cui all'art. V.1 per la realizzazione delle attività di collaborazione indicate nel Piano regionale, con le modalità dettagliate ai sensi del presente Accordo;
- b) contribuire alla promozione della formazione regionale eTwinning ed Erasmus, tramite le sezioni ad essa dedicate presenti sul sito [www.etwinning.it](http://www.etwinning.it) e [www.erasmusplus.it](http://www.erasmusplus.it);
- c) fornire il materiale informativo e promozionale su eTwinning ed Erasmus+ da diffondere in occasione degli eventi regionali organizzati, inviandolo alla sede indicata dall'USR e secondo i quantitativi richiesti nel Piano regionale, nei limiti delle disponibilità di magazzino;
- d) partecipare in presenza o tramite videoconferenza ad almeno un evento a livello regionale;
- e) Fornire all'USR e alla scuola capofila le istruzioni e l'assistenza necessaria alla redazione del piano regionale, al corretto svolgimento delle attività previste dallo stesso e alla redazione rapporto finale e della relativa rendicontazione;

#### **Articolo IV – ENTRATA IN VIGORE E DURATA**

**IV1.** Il presente Accordo entra in vigore dalla data di restituzione alla Scuola e all'USR, tramite PEC, dell'Accordo stesso firmato digitalmente dalle tre parti (Scuola capofila a livello regionale, USR competente e l'Indire);

**IV2.** Il presente Accordo ha durata di 14 mesi, dal 15 settembre 2022 (o comunque dalla data di firma dell'accordo se successiva) al 30 novembre 2023;

**IV3.** Tutte le attività legate all'organizzazione degli eventi previsti nel Piano regionale devono essere in ogni caso terminate entro e non oltre il 15 novembre 2023, pena la non ammissibilità delle spese sostenute. In particolare, gli eventi dovranno essere necessariamente realizzati entro il 15 novembre 2023 e rendicontati entro il 30 novembre 2023;

**IV4.** Tutte le spese ammissibili per il rimborso devono pertanto riferirsi ad eventi svolti nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del Piano regionale ed il 15 novembre 2023;

**IV5.** L'Indire si riserva di non dare seguito all'Accordo per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o in assenza della necessaria copertura finanziaria.

#### **Articolo V – REQUISITI E CRITERI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE**

**V1.** L'ammontare delle spese rimborsabili per la realizzazione degli eventi di formazione è pari ad € 3.710,00 per le attività di Erasmus+ e pari ad € 9.257,00 per le attività di eTwinning, così come indicato nel Piano Regionale approvato dal Direttore Generale di Indire.

**V2.** I costi ammissibili rimborsabili sia per Erasmus+ che per eTwinning sono ripartiti nelle seguenti categorie di costo:

- A)** Spese di gestione delle attività sostenute dalla Scuola capofila a livello regionale:
- I. Spese relative all'uso dei locali e delle attrezzature** delle scuole sedi degli eventi, inclusive di spese di segreteria, assistenza tecnica, sicurezza, spese di cancelleria, materiale di consumo o altra spesa correlata. Le suddette attività, per essere considerate ammissibili al rimborso, dovranno essere formalizzate con apposito accordo tra la scuola sede dell'evento e la Scuola capofila a livello regionale.
  - II. Spese relative ai compensi per attività di formazione e moderazione** e altre attività legate all'organizzazione dell'evento (diverse da quelle comprese nei costi di cui al punto precedente) da parte di individuati dagli USR nel Piano regionale approvato, in rigorosa applicazione del CCNL e/o della normativa di riferimento. Possono rientrare in questa categoria anche i compensi per la partecipazione a riunioni di coordinamento del Team Ambasciatori ed altre attività propedeutiche o successive alla realizzazione degli eventi. Le suddette attività, per essere considerate ammissibili al rimborso, dovranno essere formalizzate con lettera di incarico tra l'incaricato e la Scuola capofila a livello regionale.
  - III. Spese di viaggio, vitto e alloggio** sostenute dalla Scuola capofila a livello regionale per relatori e moderatori nel rispetto della normativa vigente e secondo il regolamento interno della scuola stessa
  - IV. Spese di catering** sostenute dalla Scuola capofila a livello regionale:
    - i. Le spese per i coffee break sono ammissibili per seminari di durata superiore alle 3 ore e non possono superare gli 8,00 euro per persona (IVA inclusa).
    - ii. Le spese per i pasti durante i seminari sono ammissibili per seminari di durata superiore alle 5 ore e non possono superare i 22,00 euro per persona (IVA inclusa).
- B)** Altre spese, nello specifico:
- I. Spese sostenute dalla Scuola capofila a livello regionale per acquisto licenze** per strumenti di videoconferenza o altri strumenti utili alla realizzazione delle attività, per il periodo di riferimento del Piano;
  - II. Spese sostenute dalla Scuola capofila relative a materiale informativo e promozionale** realizzato dall'USR previa autorizzazione dell'Agenzia nazionale Erasmus+/Indire o dell'Unità eTwinning;
  - III. Spese di spedizione** sostenute dalla Scuola capofila per l'invio alle scuole sedi degli eventi di gadget e materiali forniti dall'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire o dall'Unità eTwinning;

**C) Costi amministrativi del personale** per la gestione dei fondi da parte della Scuola capofila a livello regionale (gestione dei rapporti con le scuole sede degli eventi e dell'amministrazione del rimborso del Piano regionale, raccolta della documentazione richiesta, elaborazione del rendiconto finale, erogazione di acconti e saldi, gestione delle comunicazioni con l'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire e l'Unità eTwinning, le scuole sede degli eventi e l'USR e qualsiasi altra attività funzionale alla corretta realizzazione del Piano regionale) in misura delle ore del personale impiegato e in rigorosa applicazione del CCNL di riferimento, per un massimo del 15% dei costi sostenuti, rendicontati dalla Scuola capofila a livello regionale e riconosciuti da Indire;

**V3.** L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale.

**V4** . Saranno rimborsabili esclusivamente i costi reali effettivamente sostenuti per la realizzazione delle attività Erasmus e delle attività eTwinning.

#### **Articolo VI – PAGAMENTI**

**V11.** L'Indire, al fine di consentire l'avvio e la realizzazione delle attività, erogherà alla Scuola capofila un acconto pari all'80% dell'importo massimo rimborsabile per Erasmus+ e un acconto pari all'80% dell'importo massimo rimborsabile eTwinning di cui all'art. V.1. Tali acconti saranno erogati entro 30 giorni dalla stipula dell'accordo..

**V12.** Entro il 30 novembre 2023 la Scuola capofila a livello regionale dovrà inviare a mezzo PEC all'indirizzo [erasmus\\_plus@pec.it](mailto:erasmus_plus@pec.it) il Rapporto finale costituito da:

- la nota spese sottoscritta digitalmente dal Dirigente scolastico p.t. con la **rendicontazione separata** dei costi reali sostenuti per gli eventi Erasmus+ ed eTwinning svolti entro il 15 novembre 2023 comprendenti il dettaglio delle spese sostenute dalla Scuola capofila a livello regionale. La Scuola capofila a livello regionale dovrà utilizzare l'apposita modulistica allegata al presente accordo (**Al. 2**);
- una relazione descrittiva delle attività svolte, sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale pro tempore dell'USR;
- un file di calcolo con l'elenco dei partecipanti di tutti gli eventi già realizzati e i loro indirizzi e-mail (tabella con nome e cognome, e-mail, istituto di appartenenza e città, luogo del seminario a cui hanno partecipato e data);
- copia scannerizzata di tutti i fogli firme (nel caso di eventi in presenza) o elenco dei partecipanti (nel caso di eventi online);
- tutti i programmi degli eventi ed eventuale altro materiale di interesse (comunicati stampa, articoli, ecc.).

**V13.** Entro 30 giorni dal ricevimento del Rapporto finale, l'Indire invierà alla Scuola capofila a livello regionale una comunicazione di approvazione o una richiesta di integrazioni. Entro 90 giorni dalla comunicazione di approvazione del Rapporto finale, la Scuola capofila a livello regionale riceverà i saldi spettanti, fino ad un massimo del 20% degli importi massimo di cui all'art. V.1 del presente Accordo.

**V14.** Il periodo per procedere al pagamento dell'acconto e del saldo finale può essere sospeso nel caso in cui sia necessario richiedere ulteriori documenti a supporto o altre informazioni alla Scuola capofila a livello regionale, che avrà 15 giorni di tempo per inviare all' Indire quanto richiesto.

**V15.** Nel caso in cui dalla rendicontazione finale risulti che gli importi finali spettanti siano inferiori a quanto già erogato a titolo di acconto, l'Indire procederà con l'emissione della/delle richiesta/e di rimborso

**V16.** L'Indire si riserva di chiedere un rimborso parziale o totale anche nel caso in cui il Piano regionale non sia stato realizzato secondo quanto descritto nel Piano approvato.



## Articolo VII - DATI OBBLIGATORI PER I PAGAMENTI

**VII.1.** Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del decreto-legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del decreto-legge n. 1/2012, tutti i pagamenti saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di Tesoreria Unica.

Titolare del **Conto di Tesoreria** (indicare la denominazione completa dell'**Istituzione beneficiaria titolare** del conto:

Istituto di Istruzione Superiore "E.Fermi"

**Codice Tesoreria:** 450

**Codice Conto di tesoreria:** 311600

**Codice fiscale:** 80003620798

## Articolo VIII – VARIAZIONI ALLE ATTIVITA' PREVISTE DAL PIANO REGIONALE APPROVATO

**VIII.1.** Qualora si rendesse opportuno annullare un evento o apportare delle modifiche rilevanti alle attività previste (ad esempio riguardo al budget allocato per l'evento, ad eventuali relatori esterni coinvolti, o a tipologia, durata, contenuti dell'evento) , l'USR dovrà darne tempestivamente comunicazione all'Indire a mezzo e-mail all'indirizzo [etwinning@indire.it](mailto:etwinning@indire.it) e [erasmusplus@indire.it](mailto:erasmusplus@indire.it). Ogni variazione di questo tipo deve essere concordata con l'Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire.

**VIII.2.** Ogni variazione alle attività previste dal piano regionale approvato che l'USR comunica all'Indire dovrà essere trasmessa per conoscenza anche alla Scuola Capofila a livello regionale.

## Articolo IX - SOTTOSCRIZIONE

**IX.1.** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2 bis della legge n. 241/1990 (comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, legge n. 221 del 2012, poi così modificato dall'art. 6, comma 5, legge n. 9 del 2014) il presente Accordo è sottoscritto dalle parti con firma digitale, pena la nullità dello stesso.

## Articolo X – GIURISDIZIONE

**X.1.** Per la soluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze, il quale escluderà ogni altro possibile Foro con particolare riferimento sia al Foro generale che ai Fori facoltativi previsti dall'art. 20 c.p.c.

## Articolo XI -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**XI.1.** Le Parti si obbligano al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di privacy vigenti, ponendo in essere tutte le misure necessarie al fine di soddisfare i requisiti di sicurezza imposti dalle predette norme di legge e di regolamento. Le parti trattano il dato esclusivamente per le finalità del presente Accordo. **XI.2** Per informazioni più estese in merito al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n.2016/679 (GDPR) ed del D.lgs 30 giugno 2003 n.196- Codice in materia di protezione dei dati personali si rinvia al sito di Indire.

**XI.3.** In relazione allo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, l'USR e la Scuola Capofila verranno nominati con apposito separato atto Responsabili del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

## **Articolo XII - CONTROLLI**

**XII1.** La Scuola capofila a livello regionale si impegna ad accettare eventuali controlli da parte degli organi competenti, anche in loco.

**XII2.** Tutta la documentazione inerente la realizzazione del progetto deve essere conservata e tenuta a disposizione dell'Indire per almeno 10 anni in originale. In particolare, la Scuola capofila a livello regionale ha l'obbligo di produrre, a semplice richiesta dell'Indire:

- 1) la documentazione inerente l'istruttoria;
- 2) i contratti relativi ad incarichi ed affidamenti a terzi;
- 3) tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute e di quanto attestato nel rapporto finale (es. fatture, fogli firme, mandati di pagamento, ecc);
- 4) i mandati di pagamento e le reversali di incasso, nonché le quietanze della banca cassiera.
- 5) registro cartaceo delle attività svolte;
- 6) Timesheet;

## **Articolo XIII - MODIFICHE ALL'ACCORDO**

**XIII1.** Ogni modifica al presente accordo può avvenire soltanto mediante atto scritto, anche con scambio di corrispondenza. Accordi verbali tra le parti non sono vincolanti.

**XIII2.** Eventuali richieste di modifica al presente accordo saranno valutate e approvate a insindacabile giudizio dell'Indire.

## **Articolo XIV – RECESSO E RISOLUZIONE**

**XIV1.** La Scuola capofila a livello regionale o l'USR per giustificati motivi oggettivi, possono recedere anticipatamente dall'Accordo, previo preavviso di almeno 60 giorni all' Indire mediante comunicazione a mezzo PEC che specifichi le ragioni.

**XIV2.** L' Indire, può decidere di recedere dall'Accordo, senza nessuna penalità a suo carico, per giustificati motivi, previo preavviso comunicato a mezzo PEC;

**XIV3.** La risoluzione dell'Accordo è prevista nei seguenti casi di inadempimento:

- in caso di cambiamento inerente la situazione legale, finanziaria, tecnica, organizzativa o della proprietà della Scuola capofila che possa intaccare l'Accordo in maniera sostanziale;
- nel caso in cui le parti non adempiano ad un obbligo sostanziale di loro competenza in virtù dell'Accordo, ivi inclusi i suoi allegati;

— nel caso in cui l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire sospetti o abbia prove concrete che le parti o qualsiasi altra entità o persona correlata siano implicate in reati di frode, corruzione, partecipazione ad una organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita;

— nel caso in cui l’Agenzia Nazionale Erasmus+/Indire sospetti o abbia prove concrete che le parti o qualsiasi altra entità o persona correlata siano incorsi in errori sostanziali, irregolarità o frodi nella procedura di assegnazione o di gestione delle somme.

**XIV4.** In tutti i casi di recesso, l’Indire può richiedere il parziale o totale rimborso dei pagamenti già effettuati e/o interrompere i pagamenti di cui all’Articolo VI.

#### **Articolo XV – CESSIONE DELL’ACCORDO**

**XV1.** In nessun caso è prevista la cessione parziale o totale dell’Accordo da parte dell’USR e della Scuola capofila a livello regionale.

#### **Articolo XVI - RESPONSABILITA’ E RISCHI**

**XVI.1** L’ Indire è sollevato da ogni responsabilità per gli eventuali danni a terzi che dovessero derivare dalle attività oggetto del presente accordo. Tale responsabilità rimane pertanto integralmente a carico delle scuole centro di costo e delle scuole sedi degli eventi, che già provvedono autonomamente e a proprie spese alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

#### **Articolo XVII - IMPEGNO AL RISPETTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

**XVII1.** Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001”, le parti e, per loro tramite, i loro dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice.

#### **Articolo XVIII - ONERI FISCALI**

**XVIII1.** Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/86, a cura e a spese della parte richiedente.

#### **Articolo XIX - ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo i seguenti allegati:

Allegato 1 – Piano delle attività regionale approvato dall’ Indire;

Allegato 2 – Modello nota spese ai fini della rendicontazione;

Allegato 3 – Nomina a Responsabile esterno del trattamento dati personali;

Allegato 4 – Informativa sul trattamento dati;

Firme – sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005 e s.s.mm.i.

**Per l'USR - il Direttore Generale *pro tempore***

**Per la Scuola capofila a livello regionale - il rappresentante legale *pro tempore***

**Per l'Indire- il Direttore Generale *pro tempore***